

**COMUNE DI PECETTO TORINESE**

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73****OGGETTO:****PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2018-2019-2020 - MODIFICA**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **otto** e minuti **ventitre** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIZZO ADRIANO - Sindaco	Sì
2. FALCHERO ANNALISA IN BEMPORAD - Vice Sindaco	Sì
3. SAVIO CECILIA in ACCOTTO - Assessore	Sì
4. PERELLO VALENTINA - Assessore	Sì
5. VITALE CARLO SALVATORE - Assessore esterno	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste in qualità di Vice Segretario, il DOTT. BERNARDO CACCHERANO.

Assume la Presidenza il Signor PIZZO ADRIANO nella sua qualità di Sindaco il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto che sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed art. 147 bis del D.Lgs 267 del 2000, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449, che ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91 del TUEL, da cui discende che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311, che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, secondo cui, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997 n. 449 e smi;
- l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, che dispone che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Dato atto, inoltre, che dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 discende che, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Considerato che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e, in particolare, l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli altri enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che ha introdotto dall'1.1.2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato che, in sede di definizione del piano triennale, le amministrazioni indicano la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e nei limiti della legislazione vigente;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 27.2.2018, con la quale si approvava la dotazione organica dell'Ente, si confermava l'insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale per l'anno 2018 e si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020;

Dato atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 veniva successivamente integrato:

- con deliberazione n. 48 del 24.4.2018, con la previsione, stante l'accordata mobilità verso altro Ente di un istruttore direttivo tecnico, dell'avvio di procedura selettiva esplorativa per la sua sostituzione attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 del 2001 (istruttore direttivo tecnico – cat. D – posizione economica massima D1);
- con deliberazione n. 66 del 5.6.2018, con la previsione, a seguito della richiesta di nulla osta definitivo da parte dell'Ente di destinazione e nelle more del trasferimento richiesto a fare data dall'1.8.2018, di una convenzione con il Comune di Marentino, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, per l'utilizzo a tempo parziale (18 ore settimanali), per il periodo dall'11.6.2018 al 31.7.2018, di un istruttore direttivo tecnico - cat. D - posizione economica D3;

Dato atto che la procedura selettiva per l'assunzione attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 del 2001, di un istruttore direttivo tecnico – cat. D – posizione economica massima D1, non ha avuto esito, come risulta da determinazione n. 280 del 21.6.2018;

Ritenuto opportuno disporre l'avvio di nuova procedura selettiva per una posizione economica D2 al fine di ampliare la possibilità di partecipazione;

Confermato il rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione in conformità al DM del Ministero dell'Interno del 10.4.2017 per il triennio 2017-2019;

Confermato che il Comune di Pecetto Torinese:

- ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 21.11.2017, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, l'insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale per l'anno 2018;
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12.3.1999, n. 68;
- ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.1.2017 il Piano Azioni Positive per le pari opportunità di lavoro per il triennio 2017-2019 ai sensi del *"Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna"*;
- ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.12.2017, il bilancio di previsione 2018-2020,
- ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 28.12.2017, il Piano Esecutivo di Gestione e, con deliberazioni n. 12 del 30.1.2018 e n. 53 dell'8.5.2018, il Piano della performance;
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale;
- rispetta i termini per l'adozione dei documenti contabili e per la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche delle relative informazioni
- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e, dall'ultimo conto consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- ha conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio", come da prot. n. 0002866 del 29.3.2018, per l'anno 2017, mentre, per l'anno 2018, sarà presumibilmente rispettato;
- è stata attivata la piattaforma per la certificazione dei crediti;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 143 del 29.12.2010, con la quale veniva approvato il regolamento comunale recante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 21.6.2018 (prot. n. 0005161), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Richiamato il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 con la previsione, stante l'accordata mobilità verso altro Ente di un istruttore direttivo tecnico, dell'avvio di procedura selettiva esplorativa per la sua sostituzione attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 del 2001 (istruttore direttivo tecnico – cat. D – posizione economica massima D2, anziché D1);

- di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 risulta pertanto rideterminato sulla base dei seguenti indirizzi:

1) allo stato, non si prevedono nuove assunzioni a tempo indeterminato;

2) qualora intervenissero cessazioni, si valuterà la sostituzione e si procederà nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato secondo le procedure ordinarie di reclutamento:

– mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;

– concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

3) in caso di concessione di nulla osta alla mobilità di dipendenti in servizio, si ricorrerà a trasferimento per mobilità del personale corrispondente, anche a livello intercompartimentale, con amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e sul contenimento della spesa;

4) eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici avverranno nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale;

5) si prevede la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, il piano triennale del fabbisogno di personale, come approvato con il presente atto, qualora lo richiedessero norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

- di disporre, per l'anno 2018:

▪ stante la possibile mobilità verso altro Ente di un istruttore tecnico geometra, la procedura selettiva esplorativa per la sua sostituzione attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 del 2001 (istruttore tecnico geometra – cat. C – posizione economica massima C1);

▪ stante l'accordata mobilità verso altro Ente di un istruttore direttivo tecnico, la procedura selettiva esplorativa per la sua sostituzione attraverso il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 del 2001 (istruttore direttivo tecnico – cat. D – posizione economica massima D2) e, nelle more del trasferimento a fare data dall'1.8.2018, utilizzazione a tempo parziale (18 ore settimanali), per il periodo dall'11.6.2018 al 31.7.2018, mediante convenzione con il Comune di Marentino, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, con riserva di stipulare eventuale convenzione per il periodo successivo;

- di dare atto che è stata attuata, con decorrenza 1.4.2018, l'assegnazione al Servizio Finanziario di un esecutore amministrativo – cat. B – tempo parziale 50% previo esperimento di procedura di mobilità interna;

- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

- di confermare che, nell'ambito delle risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2018, per le finalità di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999, possa essere destinata la somma pari a € 4.393,34, tenuto conto delle capacità di bilancio, del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di

pareggio di bilancio e di contenimento della spesa di personale, nonché del vincolo sul trattamento economico accessorio complessivo del personale introdotto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000;

Con voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione come trascritta;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000.

Si dà atto che la Giunta Comunale si è conclusa alle ore 8.40

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to PIZZO ADRIANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to DOTT. BERNARDO CACCHERANO
